



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°197 del 13/12/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 14 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

11) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TRIGORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CHIARAPPA VITO ROSSANO FINO AL 25/11/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SAGINARIO MATTEO FINO AL 28/02/2020, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FABIANI FRANCESCO, FUNARI DANIELE E RICCIARDI DANILO FINO AL 31/12/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CIMINO ALESSANDRO E CORTONE LUIGI PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 31/10/2019
(Gara: SPORTING POMEZIA – TRIGORIA del 27/10/2019 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.148 del 15/11/2019

Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;

la Società Trigoria impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica a carico del tesserato Saginario Matteo fino al 28.02.2020 per aver con atteggiamento intimidatorio accerchiato l'arbitro per colpirlo con un pugno al volto prontamente schivato dal direttore di gara inoltre il calciatore reiterava con insulti calpestandogli scarpini e Fabiani Francesco e Funari Daniele e Ricciardi Danilo fino al 31.12.19 poiché al termine della gara si dirigevano verso l'arbitro e lo apostrofavano gravemente con epiteti

ingiuriosi e minacciosi. In fine Cimino e Cortone per la squalifica di 3 gare in quanto si dirigevano verso il direttore di gara e gli rivolgevano frasi ingiuriose.

Questa Corte convocata ed ascoltata per la Società ASD Triguria il Sig. Chiarappa e il Sig. Ricciardi che riportandosi a quanto già depositato nel ricorso metteva in evidenza la discordanza di quanto riportato dall'arbitro sul referto di gara ed esaminati gli atti ritiene che sia inammissibile il reclamo della società sulla richiesta per il dirigente, poiché ex art. 137, 3 comma lett. B CGS "non sono impugnabili i provvedimenti di inibizione per i dirigenti FINO AD 1 MESE "; visto pure l'art. 38 CGS riguardante la condotta violenta dei calciatori che recita: " ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti durante la gara, è inflitta come sanzione minima la squalifica per 3 giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica di 5 giornate ".

Per aver usato un linguaggio blasfemo verso l'arbitro per quel che concerne i due squalificati ex art. 37 CGS riguardante l'utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e a tecnici la sanzione minima della squalifica di una giornata.

La fattispecie di reato dell'ingiuria prevede la forbice edittale di 2 giornate pertanto la Corte ritiene di confermare le 3 giornate per garantire l'osservanza della norma ed al contempo reprimere comportamenti elusivi per disincentivare ulteriori violazioni raggiungendo così la funzione rieducativa consacrata nella Costituzione del 1948 quale quella della pena.

Per i calciatori Fabiani Funari Capitano Saginario i loro comportamenti minacciosi anche se non invasivi comportano una condotta irrispettosa verso l'arbitro ad aggiungersi del lato pratico il contatto fisico sproporzionato del calciatore nell'ostacolare la direzione di gara dell'arbitro.

Tutto ciò premesso il Codice di Giustizia Sportiva prevede espressamente che sia immediatamente esecutiva la squalifica dei giocatori e pertanto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo in relazione all'inibizione a carico del dirigente Chiarappa Vito Rossano, ai sensi dell'art.137 C.G.S..

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Saginario Matteo al 31/12/2019 e la squalifica a carico dei calciatori Fabiani Francesco, Funari Daniele e Ricciardi Danilo a 5 gare.

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando la decisione impugnata, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori Cimino Alessandro e Cortone Luigi.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 28 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

21) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ POL.D. CANTALICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 7/11/2019

(Gara: CANTALICE – GUIDONIA del 19/10/2019 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.173 del 29/11/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La Società reclamante ribadisce che alla gara in oggetto ha preso fisicamente parte il calciatore Laureti Gabriele nato a Rieti il 15 maggio 2002 matricola F.I.G.C. n. 6914462, come risulta dalla esibita carta d'identità n. AU 5686191, i cui estremi sono stati annotati a mano nella lista dei giocatori partecipanti alla gara. Precisato che soltanto per un mero errore di digitazione nella lista, già predisposta a stampa, è stato inserito il numero di matricola 6949652 dell'omonimo calciatore Laureti Gabriele nato il 4 giugno 1997, anch'esso tesserato per la Polisportiva Cantalice, la reclamante ha chiesto pertanto che venga annullata la decisione del Giudice Sportivo e per l'effetto, che venga quindi convalidato il risultato ottenuto sul campo. Il reclamo merita accoglimento.

Come risulta dalla carta d'identità n. AU 5686191 annotata nella lista dei giocatori, e che l'Arbitro ha esaminato e controllato prima della gara, al momento del riconoscimento dei calciatori, è documentalmente provato che alla gara in oggetto ha partecipato il calciatore Laureti Gabriele, nato il 15 maggio 2002, che pertanto aveva pieno diritto, per la sua età, di prendere parte a detta gara del Campionato Regionale Juniores Under 19. Quanto alla errata indicazione in lista del numero di matricola prestampato, è evidente che tale errore di digitazione, causato dalla omonimia dei due calciatori, entrambi tesserati per la stessa società, non può incidere in alcun modo sul prevalente valore probatorio del documento anagrafico che attesta l'identità del calciatore che ha preso effettivamente parte alla gara. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, ripristinando il risultato acquisito sul campo, Cantalice – Guidonia 3 – 2.

La tassa reclamo va restituita.

IL RELATORE

F.to Francesco Esposito

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 13 dicembre 2019

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli